

Esente da imposta di
bollo e di registro, ai
sensi dell'art. 82
D.Lgs. 117/2017.

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

" TRESSÈ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

anche denominata in breve "TRESSÈ A.P.S."

L'anno 2023 il mese di settembre il giorno 14 in Civate (LC) in Via Tozio n. 14 sono presenti i
seguenti signori:

- GIANNANTONI SERENA, nata a Lecco (LC) il 20/07/1992, residente a Lecco (LC) in Via
Mons. Giuseppe Polvara n.40, codice fiscale GNNSRN92L60E507Z;
- CASTAGNA MARIA, nata a Lecco (LC) il 02/02/1992, residente a Valmadrera (LC) in Via Mo-
lini n. 22, codice fiscale CSTMRA92B42E507T;
- LO CALIO FABIO, nato a Lecco (LC) il 17/10/1990, residente a Valmadrera (LC) Via Preguda
n. 61, codice fiscale LCLFBA90R17E507S;
- GRADO GNA VINCENZA, nata a Lecco (LC) il 07/07/1962, residente a Lecco (LC) in Via
Mons. Giuseppe Polvara n.40, codice fiscale GRDVCN62L47E507Y;
- CASTAGNA LORENZO, nato a Lecco (LC) il 30/09/2002, residente a Lecco (LC) in Via Renzo
n. 12, codice fiscale CSTLNZ02P30E507H;
- CASTAGNA FRANCESCO, nato a Lecco (LC) il 04/09/1996, residente a Lecco (LC) in Via
Renzo n. 12, codice fiscale CSTFNC96P04E507H;
- FRAQUELLI NICOLA, nato a Lecco (LC) il 03/01/2002, residente a Lecco (LC) in Via Dello
Zucco n. 37, codice fiscale FRQNCL02A03E507G.

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - È costituito fra i soci presenti (in numero non inferiore a sette), ai sensi del D. Lgs.
117/2017, Ente del Terzo Settore, in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta,
avente la seguente denominazione: "TRESSE' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", an-
che denominata in breve "TRESSE' A.P.S."



REGISTRATO A LECCO IL 15 SET. 2023
N° 1115 SERIE 3
VERSATE €.
DI CUI €.
e. (SANZIONE)
FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE
FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE
FIRMA SU DELEGA
DEL DIRETTORE PROVINCIALE
Stefano VALENTE

ART. 2 - L'associazione ha sede legale in Civate (LC) Via Tozio n. 6. Il trasferimento della sede nel medesimo comune non comporterà una modifica dello Statuto.

ART.3 – L'Associazione esercita in via esclusiva finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro.

Il nome dell'associazione deriva dalla parola francese “tressè” che significa tessere, intrecciare, creare relazioni.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (riferimento art. 5 D.Lgs.117/2017):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera d);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera f);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera i);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera l);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera u);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa

non armata (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera v);

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :

- favorire la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura, della letteratura, delle arti in generale, della creatività e dello spettacolo, nonché la diffusione e la promozione d'attività artistica su tutto il territorio nazionale;
- favorire la crescita culturale e sociale del singolo individuo come essere sociale;
- favorire l'integrazione di stranieri nella società, promuovere lo scambio culturale, il rispetto verso gli altri, le altre culture e le altre religioni;
- promuovere la conoscenza delle discipline olistiche e organizzare corsi di apprendimento delle stesse;
- promuovere, con finalità culturali, l'artigianato locale e la sua storia, anche attraverso l'organizzazione di fiere, mostre, workshop e simili;
- promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, letterarie, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche in genere e partecipare ad esse con propri soci e la collettività, anche se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;
- promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stages, conferenze legati alla cultura, alla pittura, alla scultura, alla scrittura, alla letteratura, al teatro, allo spettacolo e alle arti in generale;
- promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di pittura, scultura, lavorazione della ceramica o altri materiali, recitazione, musica, canto ed altre forme di espressione artistica;
- promuovere ed organizzare corsi di insegnamento della lingua italiana a stranieri, favorendo altresì l'integrazione sociale e lo scambio culturale fra i popoli;
- promuovere la conoscenza delle lingue e delle culture straniere, anche attraverso l'organizzazione di corsi di insegnamento delle lingue straniere;

	• promuovere e produrre progetti artistici, teatrali e musicali rivolti alla collettività, anche allo scopo di creare una rete che coinvolga sia soggetti terzi privati, direttamente collegati (teatri, locali, spazi espositivi, scuole, associazioni, ecc.), sia enti pubblici (comuni, regioni, ecc.);	
	• organizzare concerti, spettacoli, mostre, presentazioni volte a promuovere la cultura, in particolare modo dei temi legati all'arte in ogni sua forma;	
	• organizzare corsi formativi artistici e letterari per gli associati e familiari, nonché rivolti agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, alle biblioteche, ad associazioni.	
	ART. 4 - L'associazione ha durata illimitata nel tempo.	
	ART.5 - L'associazione avrà come principi informativi, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, sovranità dell'assemblea, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.	
	ART.6 - I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (tre) membri e nominano a farne parte i signori:	
	• GIANNANTONI SERENA, nata a Lecco (LC) il 20/07/1992, codice fiscale GNNSRN92L60E507Z, quale Presidente;	
	• CASTAGNA MARIA, nata a Lecco (LC) il 02/02/1992, residente a Valmadrera (LC) in Via Molini n. 22, codice fiscale CSTMRA92B42E507T, quale Vice-Presidente;	
	• LO CALIO FABIO, nato a Lecco (LC) il 17/10/1990, residente a Valmadrera (LC) Via Preguda n. 61, codice fiscale LCLFBA90R17E507S, quale Consigliere.	
	Tutti accettano la carica affidata.	
	ART.7 – La quota associativa annuale viene definita in euro 10,00= (dieci/00) fino a nuova determina	
	4	

dell'Organo di Amministrazione.

ART.8 – Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita. Al fine di fare fronte alle prime spese dell'ente, i soci fondatori si impegnano a versare nel fondo dell'organizzazione stessa una somma pro-capite di euro 100,00= (cento/00), costituendo così un fondo di dotazione iniziale pari ad euro 700,00= (settecento/00).

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2023.

È parte integrale del presente atto lo statuto (ALLEGATO A) definito su 32 articoli di seguito specificati, steso su 20 (venti) fogli dattiloscritti in carta uso bollo.

Letto firmato e sottoscritto.

Lecco, 14/09/2023

Firme dei costituenti:

GIANNANTONI SERENA

CASTAGNA MARIA

LO CALIO FABIO

GRADOVNA VINCENZA

CASTAGNA LORENZO

CASTAGNA FRANCESCO

FRAQUELLI NICOLA

LECCO, 15-09-2023
N° 1115 SERIE 3

Allegato A

€.

€.

€.

€.

ESENTE

Esente da imposta di
bollo e di registro, ai
sensi dell'art. 82
D.Lgs. 117/2017.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"TRESSÈ ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito in forma di Associazione di promozione sociale, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.,

del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, denominato "TRESSÈ AS-

SOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "TRESSÈ A.P.S.". Ed in seguito definita

"Associazione", assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, autonoma, libera,

apolitica ed aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale in Civate (LC) ed ha durata illimitata nel tempo. Il trasferimento della

sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato

dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del

Consiglio Direttivo.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali avanzi di gestione devono essere destinati

direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.5 del presente Statuto.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 2 (Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3

luglio 2017 n.117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi

generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli

aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro.

Il nome dell'associazione deriva dalla parola francese "tressè" che significa tessere, intrecciare, creare relazioni.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono (riferimento art. 5 D.Lgs.117/2017):

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera i);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della

	povertà educativa (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera l);	
	• beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19	
	agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a	
	sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo	
	(art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera u);	
	• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa	
	non armata (art. 5 D.Lgs.117/2017 – lettera v);	
	A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in :	
	• favorire la realizzazione, la pratica e la valorizzazione delle iniziative e dei servizi della cultura,	
	della letteratura, delle arti in generale, della creatività e dello spettacolo, nonché la diffusione e la	
	promozione d'attività artistica su tutto il territorio nazionale;	
	• favorire la crescita culturale e sociale del singolo individuo come essere sociale;	
	• favorire l'integrazione di stranieri nella società, promuovere lo scambio culturale, il rispetto verso	
	gli altri, le altre culture e le altre religioni;	
	• promuovere la conoscenza delle discipline olistiche e organizzare corsi di apprendimento delle	
	stesse;	
	• promuovere, con finalità culturali, l'artigianato locale e la sua storia, anche attraverso	
	l'organizzazione di fiere, mostre, workshop e simili;	
	• promuovere ed organizzare manifestazioni culturali, letterarie, musicali, teatrali, ricreative, cine-	
	matografiche, di animazione ed artistiche in genere e partecipare ad esse con propri soci e la col-	
	lettività, anche se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati;	
	• promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, stages, conferenze legati alla cultura, alla pittura,	
	alla scultura, alla scrittura, alla letteratura, al teatro, allo spettacolo e alle arti in generale;	
	• promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale di pittura,	

	scultura, lavorazione della ceramica o altri materiali, recitazione, musica, canto ed altre forme di	
	espressione artistica;	
	• promuovere ed organizzare corsi di insegnamento della lingua italiana a stranieri, favorendo al-	
	trisi l'integrazione sociale e lo scambio culturale fra i popoli;	
	• promuovere la conoscenza delle lingue e delle culture straniere, anche attraverso l'organizzazione	
	di corsi di insegnamento delle lingue straniere;	
	• promuovere e produrre progetti artistici, teatrali e musicali rivolti alla collettività, anche allo sco-	
	po di creare una rete che coinvolga sia soggetti terzi privati, direttamente collegati (teatri, locali,	
	spazi espositivi, scuole, associazioni, ecc.), sia enti pubblici (comuni, regioni, ecc.);	
	• organizzare concerti, spettacoli, mostre, presentazioni volte a promuovere la cultura, in particolar	
	modo dei temi legati all'arte in ogni sua forma;	
	• organizzare corsi formativi artistici e letterari per gli associati e familiari, nonché rivolti agli	
	alunni delle scuole di ogni ordine e grado, alle biblioteche, ad associazioni.	
	Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei	
	terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	L'Associazione potrà altresì gestire un circolo aperto agli associati ed ai familiari degli stessi, per la	
	somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzio-	
	nale, così come previsto dall'art. 86 del D.Lgs. 117/2017.	
	Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che	
	gratuite, avvalersi della collaborazione di qualsiasi altra associazione aventi scopi analoghi, di enti	
	locali ed enti pubblici in genere, anche tramite la stipula di apposite convenzioni.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di	
	altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia	
	necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle	
	4	

	finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli	
	associati.	
	L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di	
	interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione	
	può essere effettuata dal Consiglio Direttivo. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il	
	Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di	
	bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.	
	L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazio-	
	ni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse	
	generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa,	
	mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico	
	valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di	
	verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.	
	ART. 6 (Ammissione)	
	Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità	
	istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che si impegnino per consentirne la	
	realizzazione. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo	
	Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art	
	32, comma2, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.	
	L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli	
	interessati ed è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli	
	associati. In caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni,	
	comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la	

comunicazione di rigetto, ha 60 (sessanta) giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art.19;
- votare in Assemblea, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

In caso di socio minorenni, il relativo diritto di voto deve ritenersi attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

	• mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;	
	• versare la quota associativa ed eventuali contributi ordinari e/o straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea dei soci;	
	• prestare la loro opera a favore della Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.	
	ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)	
	Il volontario svolge per libera scelta, per il tramite dell'Associazione, la propria attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.	
	L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)	
	La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso.	
	In caso di decesso le quote non sono trasmissibili in capo agli eredi.	
	Il recesso da parte dei soci, da considerarsi unilaterale e non ricettivo, deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche via mail, senza preavviso alcuno ed ha effetto immediato dalla data di ricezione della comunicazione.	
	L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli	
	7	

	scopi dell'Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari e anche per il mancato	
	versamento entro la scadenza prevista della quota associativa e ogni altro contributo associativo	
	ordinario e/o straordinario.	
	La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al	
	soggetto interessato, il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione può ricorrere	
	all'Assemblea degli associati mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione.	
	L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati	
	a sua difesa dall'interessato.	
	Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né di ogni	
	altro contributo versato.	
	ART. 10 (Gli organi sociali)	
	Sono organi dell'Associazione:	
	• Assemblea degli associati	
	• Consiglio Direttivo	
	• Presidente e Vice Presidente	
	• Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge	
	• Organo di revisione, nei casi previsti dalla legge (se l'Associazione supera i limiti di cui all'art.	
	31, comma 1 D.Lgs. 117/17 la revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di	
	controllo, che dovrà essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Si rinvia a	
	quanto specificato agli articoli 17 e 18.)	
	Gli organi sociali aventi origine elettiva hanno la durata cinque esercizi e i loro componenti possono	
	essere riconfermati.	
	I componenti degli organi sociali possono percepire compensi e/o indennità per l'espletamento delle	
	loro cariche, rispettando le previsioni normative vigenti ed in particolar modo quanto previsto dall'art.	
	8	

	14 del D.Lgs. 117/2017.	
	Ad essi possono, anche in caso di svolgimento delle cariche in modo gratuito, essere rimborsate le	
	spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro	
	funzione.	
	L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve	
	essere effettuata garantendo criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.	
	ART. 11 (L'assemblea)	
	L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni socio potrà farsi	
	rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di tre	
	deleghe.	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo o, in sua assenza, dal	
	Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.	
	E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci per	
	l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette)	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo,	
	l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.	
	Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, raccomandata, consegna a mano, pubblicazione	
	dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione, oppure affissione dell'avviso in maniera	
	ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.	
	L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio	
	direttivo lo ritiene necessario.	
	I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. E' possibile intervenire in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione e videocomunicazione previa verifica dell'identità dell'associato ovvero è	
	anche possibile l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica.	

	Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e	
	conservato presso la sede dell'Associazione.	
	L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica	
	dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'As-	
	sociazione (ai sensi dell'art 25 D.Lgs. 117/2017 lettera h). E' ordinaria in tutti gli altri casi.	
	ART.12 (Compiti dell'Assemblea)	
	L'assemblea:	
	determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;	
	approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (se e quando previsto);	
	nomina e revoca i componenti degli organi sociali, deliberandone eventuali compensi e/o indenni-	
	tà;	
	delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;	
	approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;	
	delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni inoltre approva l'eventuale regola-	
	mento dei lavori assembleari;	
	delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;	
	deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di	
	adesione all'Associazione o delibere di esclusione, assicurando la più ampia garanzia di	
	contraddittorio;	
	ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per	
	motivi di urgenza;	
	10	

	• approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Consiglio Direttivo;	
	• delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	ART. 13 (Assemblea ordinaria)	
	L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.	
	L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.	
	E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.	
	Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.	
	In caso di particolare urgenza, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. L'assemblea si ritiene tuttavia validamente costituita qualora, in mancanza di regolare convocazione, risulti presente l'universalità degli associati, anche per delega, e se ne dia espresso riscontro nella redazione del verbale.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione.	
	ART. 14 (Assemblea straordinaria)	
	L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega; mentre in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno i 2/4 (due quarti) dei soci iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega. In terza convocazione, qualora nelle prime due non si raggiungesse il quorum costitutivo richiesto, la	
	11	

stessa è considerata valida con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) dei soci iscritti nel relativo libro e

il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

Per le decisioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio l'Assemblea straordinaria

delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque esercizi e sono rieleggibili. Alla scadenza, il mandato è prorogato sino all'accettazione dell'incarico da parte del nuovo organo.

Possano fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezione suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni, da tenersi entro i successivi trenta, curando l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente e un Segretario.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

	Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui	
	competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.	
	In particolare, tra gli altri compiti:	
	• amministra l'Associazione;	
	• attua le deliberazioni dell'Assemblea;	
	• predispone il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (se previsto), li sottopone all'approvazione	
	dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;	
	• predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica	
	dell'esercizio;	
	• stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;	
	• cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;	
	• è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;	
	• provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti	
	all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;	
	• deliberare sulle domande di nuove adesioni;	
	• nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario.	
	Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non	
	sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si	
	prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente e gli altri compo-	
	nenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Organo stesso nella sua prima riunione a seguito della	
	nomina.	
	ART. 16 (Il Presidente e il Vice Presidente)	
	Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente	

l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo stesso o dall'Assemblea dei Soci.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il Presidente, che salvo nomina di diversa persona assume anche il ruolo di Tesoriere, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, può incassare somme di denaro in nome e per conto dell'Associazione, effettuare i pagamenti conseguenti all'attività sociale, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti. Il tutto senza limiti di importo.

Qualora il Consiglio Direttivo ne faccia espressa richiesta, il Presidente dovrà rendicontare le movimentazioni finanziarie occorse nell'esercizio sociale e non espressamente deliberate dal Consiglio Direttivo stesso.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

	L'organo di controllo:	
	• vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	• vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;	
	• esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	• attesta che il bilancio sociale, se l'Associazione è tenuta alla sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.	
	Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)	
	E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, qualora la revisione legale non sia da affidata all'organo di controllo di cui all'articolo precedente.	
	Art. 19 (Libri sociali)	
	L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:	
	a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;	

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 20 (Risorse economiche)

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche o di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, secondo modi e limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla normativa vigente;
- beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo che ne determina l'ammontare.

	E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.	
	L'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo con propria delibera. Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente detta quota associativa, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno. La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'Associazione.	
	ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.	
	ART. 22 (Bilancio)	
	Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre dell'anno medesimo. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.	
	Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico Nazionale del Terzo Settore entro le scadenze fissate dal citato registro. Esso deve essere depositato	

presso la sede dell'Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio consuntivo annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

ART. 23 (Bilancio sociale)

Al superamento delle soglie di legge di cui all'art.14 del D.Lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Consiglio Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 24 (Scritture contabili)

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 25 (Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da eventuale apposito regolamento dall'Associazione se adottato.

ART. 26 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27 (Responsabilità della Associazione)

	Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i	
	loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le	
	persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.	
	ART. 28 (Assicurazione dell'Associazione)	
	L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale	
	dell'Associazione stessa.	
	ART. 29 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)	
	L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci,	
	secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, la quale potrà nominare anche i	
	liquidatori.	
	Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Runts e salva diversa	
	destinazione per legge, ad altri enti del Terzo Settore e comunque in osservanza dell'art.9 del	
	D.Lgs.117/2017.	
	ART. 30 (Controversie)	
	Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli	
	effetti di cui al Decreto Legislativo n. 28/2010 e s.m.i. Il Regolamento di Mediazione e le indennità	
	saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà	
	scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il	
	Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16	
	D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione costituirà condi-	
	zione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia.	
	Nel caso in cui la predetta procedura dovesse concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire	
	l'Autorità Giudiziaria competente. Per ogni controversia, in ogni caso, sarà esclusivamente	

competente il Foro di Lecco.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

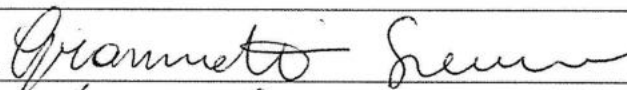
A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

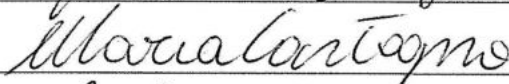
Civate, lì 14/09/2023

I soci fondatori

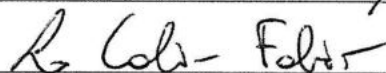
GIANNANTONI SERENA



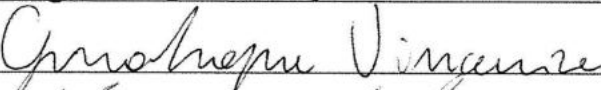
CASTAGNA MARIA



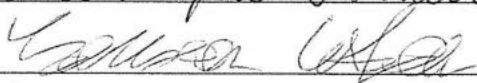
LO CALIO FABIO



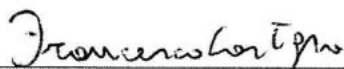
GRADOVNA VINCENZA



CASTAGNA LORENZO



CASTAGNA FRANCESCO



FRAQUELLI NICOLA

